



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FRANCESCO DA PAOLA" GENOVA

VIA BOLOGNA, 86 – 16127 GENOVA

TEL.010 2428355 – FAX 010 232845 – sito web: www.icsfdapaolage.edu.it

E-Mail: geic81200x@istruzione.it PEC: geic81200x@pec.istruzione.it

Protocollo come da segnatura

I.C. "S.F. DA PAOLA"- GENOVA Prot. 0002070 del 05/03/2024 VI (Uscita)

Genova, data 5 marzo 2024

All'Albo di Istituto

All'Amministrazione Trasparente

All'Operatore Economico

GENOVARENT SRL

Oggetto: Contratto per l'affidamento diretto del Servizio di organizzazione e trasporto delle uscite didattiche da realizzarsi per l'anno scolastico 2023-2024, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo stimato pari a € 10959,08 (IVA esclusa) € 12.054,99 IVA inclusa); CIG: B0A6BBDE60

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI

TRA

L'Istituto Scolastico "SAN FRANCESCO D PAOLA", C.F.: 80049830104 con sede a Genova (GE), alla Via Bologna, n. 86, in persona del legale rappresentante, il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Barbara Danovaro, (di seguito, la "Stazione Appaltante"),

E

GENOVARENT SRL P.IVA 03290500101, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Renzo Balbi (nato a Genova, il 25.05.1954, C.F. BLBRNZ54E250969I, residente a Genova, Via Dei Narcisi n. 112) (di seguito "Affidatario"),

(di seguito, entrambe individualmente indicate come la “Parte” e, congiuntamente, come le “Parti”).

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

PREMESSO CHE

- con decreto prot. n. 2009 del 4.03.2024 è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, l’avvio della procedura di affidamento diretto, mediante **Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)** del Servizio di trasporto e di organizzazione delle uscite didattiche di cui all’oggetto;
- l’offerta presentata dall’Operatore Economico **GENOVARENT SRL** P.IVA 03290500101 per un importo pari a € 11.363,64 IVA esclusa è stata ritenuta congrua dalla Stazione Appaltante;
- con decisione di contrarre prot. n. 2068 del 5.03.2024 è stato autorizzato mediante **Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**, l'affidamento diretto in oggetto a favore dell’Operatore Economico **GENOVARENT SRL** P.IVA 03290500101 per un importo contrattuale complessivo delle prestazioni pari ad € 10959,08 IVA esclusa (pari a € 12.054,99 IVA inclusa);
- con documento di stipula del 5.03.2024 relativo a **Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)** del Servizio in oggetto, la Stazione Appaltante ha proceduto all’accettazione dell’offerta presentata dall’Operatore Economico di cui sopra.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e i documenti richiamati nel presente documento (di seguito, il “Contratto”) formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto dell’affidamento è il Servizio di organizzazione e di trasporto dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2023-2024 a favore degli studenti dell’Istituto scolastico “**SAN FRANCESCO DA PAOLA**” di **Genova**, come stabilito mediante apposita delibera dal Consiglio di Istituto con l’obiettivo di promuovere l’integrazione culturale e la formazione dei propri studenti, tenuto conto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), della programmazione didattico-educativa elaborata dal Consiglio e del Regolamento sui viaggi di istruzione e le visite guidate dell’Istituto scolastico che di seguito si indicano:

VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MAMELI		
CLASSE	META	DATA/PERIODO PREVISTO
VA-VB 40 al + 6 doc	Sito Archeologico Bene Vagienna - CN	17 o 30 maggio
IIIB-IIIC 46 al+ 6 doc	Parco del Beigua	30 maggio

VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MONTEGRAPPA		
<i>CLASSE</i>	<i>META</i>	<i>DATA/PERIODO PREVISTO</i>
VA-VB 41al + 4 doc	Museo Archeologico di Bene Vagienna (CN)	15 aprile
IVA – IVB 33 al + 5 doc	Museo Egizio Torino	6 marzo
IA-IB-IIA 51 al+ 8 doc	Fortezza di Firmafede (SP)	21 maggio
IIIA-IIIB 27 al + 4 doc	Grotte di Toirano	2 maggio
IIA-IIIA-IIIB 44 al + 6 doc	Museo di Leonardo - Milano	aprile o maggio

VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO - SAN MARINO		
<i>CLASSE</i>	<i>META</i>	<i>DATA/PERIODO PREVISTO</i>
IB 17 al + 2 doc	Castello della Manta (CN)	3 aprile

VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO - SALITA GRANAROLO		
<i>CLASSE</i>	<i>META</i>	<i>DATA/PERIODO PREVISTO</i>
IIA-IIC-IIIE 76 al + 8 doc	Lucca	14 maggio
IIIA 23 al + 3 doc	San Rossore – Parco Naturale	metà aprile- metà maggio
IA-IC-IE 55 al + 8 doc	Castello Malaspina – Fosdinovo (MS)	23 maggio
IIIC 23 al + 2 doc	Stresa - Locarno	22 maggio

In particolare, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi, è necessario che l'Operatore Economico garantisca che i mezzi messi a disposizione per l'esecuzione del Servizio in oggetto:

- offrono la presenza di un numero di posti a sedere sufficiente a garantire il trasporto di tutti gli studenti partecipanti all'iniziativa e di tutti i docenti accompagnatori su un unico mezzo di trasporto, onde consentire a questi ultimi una attenta vigilanza degli studenti;
- sono stati immatricolati non prima dell'anno **2014**;
- possiedono le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977, dal D.M. 31/01/1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n° 23 dell'11/03/1997;
- sono provvisti di idonea copertura assicurativa a norma con le vigenti disposizioni di Legge sulle responsabilità civili verso terzi;
- possiedono tutti i requisiti di sicurezza e/o idoneità richiesti dalle vigenti disposizioni di Legge per il trasporto di soggetti diversamente abili con disabilità e /o difficoltà deambulatorie;
- sono muniti di toilette a bordo;

- sono muniti di aria condizionata/climatizzatore a bordo.
- **pacchetto di escursioni da effettuarsi presso le principali città e/o attrazioni culturali e turistiche presenti nella località di destinazione del viaggio.**

Per tutti i servizi offerti, inoltre, l'Amministrazione scolastica richiede la gratuità delle prestazioni per ciascun docente accompagnatore ogni 15 (quindici) studenti partecipanti all'iniziativa.

Il Servizio sarà affidato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e di rotazione, nonché secondo i criteri, i termini e nell'osservanza delle modalità previsti nel presente documento.

Il Servizio sarà affidato ad un operatore economico abilitato (Agenzie di Viaggio e/o Agenzie di trasporto e/o Ditte di autonoleggio; di seguito, l'“**Affidatario**”) in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento del Servizio richiesto, che offrirà il servizio maggiormente rispondente all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e che sia congruo nel prezzo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta.

Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura dell'Affidatario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'esecuzione del Servizio di organizzazione e di trasporto degli studenti dell'Istituzione scolastica appaltante, nonché l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento del Servizio di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica e di quanto sarà convenuto dalle parti nel Contratto.

Il Servizio sarà svolto in favore degli studenti regolarmente iscritti per l'anno scolastico 2023-2024 nel periodo marzo - maggio presso l'istituto Scolastico appaltante, quantificati in complessivi , oltre che in favore del personale docente interno incaricato di **accompagnare e sorvegliare sugli studenti partecipanti all'iniziativa**, (n. 1 docente accompagnatore ogni n. 15 studenti partecipanti all'iniziativa). L'Istituzione scolastica non garantisce all'Affidatario la partecipazione di un numero minimo di studenti e di docenti accompagnatori partecipanti ai viaggi di istruzione riservandosi di individuare e comunicare all'Affidatario il numero effettivo degli utenti partecipanti secondo quanto previsto dal presente articolo, senza che l'Affidatario possa recedere dal Contratto o invocare la risoluzione dello stesso per inadempimento dell'Amministrazione appaltante.

In particolare, al fine di consentire l'esatto e tempestivo adempimento del Servizio in oggetto, l'Amministrazione scolastica si impegna a comunicare per iscritto all'Operatore Economico, con riferimento a ciascuna uscita didattica, la meta e la data individuata per la realizzazione della stessa, unitamente al numero effettivo degli studenti e dei docenti accompagnatori partecipanti all'iniziativa, con l'osservanza di un termine di preavviso di almeno **n. 10 (dieci) giorni** dalla data stabilita per la realizzazione di ciascuna uscita didattica.

Tenuto conto delle informazioni comunicate dall'Amministrazione scolastica, con la sottoscrizione del Contratto, l'Operatore Economico Affidatario si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione scolastica, con riferimento a ciascuna uscita didattica, un numero di mezzi di trasporto sufficiente a garantire l'esecuzione del Servizio in favore di tutti gli utenti partecipanti all'iniziativa.

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura dell'Operatore Economico Affidatario a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, deve essere eseguita con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, del regolamento di istituto, nonché in conformità a quanto deliberato dai competenti organi dell'Amministrazione scolastica circa le mete, il periodo di realizzazione delle uscite

didattiche, nonché dei requisiti minimi dei servizi richiesti.

L'Operatore Economico Affidatario, inoltre, si impegna ad eseguire quanto previsto nel Contratto stipulato con l'Amministrazione scolastica, il quale potrà subire solo le variazioni specificatamente concordate per iscritto di comune accordo dalle Parti per comprovate sopravvenute esigenze e/o necessità che dovessero verificarsi in fase di organizzazione dell'attività didattica. Pertanto, alcuna variazione potrà essere apportata unilateralmente dall'Affidatario e/o dai suoi dipendenti o collaboratori addetti al Servizio, senza la previa autorizzazione e/o consenso dei competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

Durante il periodo di efficacia del Contratto, le prescrizioni ivi convenute potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, l'Istituto Scolastico potrà imporre all'Affidatario l'esecuzione della prestazioni che ne costituiscono l'oggetto alle stesse condizioni e patti originariamente previsti nel Contratto e nei documenti relativi alla procedura in oggetto. In tal caso, l'Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

A fronte dell'affidamento, l'Istituto Scolastico corrisponderà all'Operatore Economico Affidatario un compenso pari a € 12054,99, Iva inclusa (€ 10.959,08 IVA esclusa), onnicomprensivo di tutti i costi relativi all'esecuzione del Servizio in oggetto e diritti di agenzia.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio; per cui nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.

L'istituto provvederà alla liquidazione dell'importo di €12.054,98 (IVA inclusa), su presentazione della relativa fattura elettronica, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa sul portale di interscambio, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

La fattura dovrà essere intestata all'Istituto "SAN FRANCESCO DAPAOLA" di Genova, C.F.80049830104.

Sulle fatture elettroniche dovranno essere riportati il codice univoco di questa Scuola UFSB42 e il CIG Prima di tale termine, l'Affidatario non potrà richiedere la liquidazione di alcun compenso e/o acconto.

Resta inteso che il corrispettivo per il Servizio:

- sarà soggetto al regime fiscale vigente alla data dell'affidamento;
- è subordinato all'accertamento, da parte dell'Istituto, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà durata decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino alla data di effettiva ed integrale esecuzione del Servizio che l'Istituto Scolastico fissa, convenzionalmente, con la data prevista per il rientro dall'ultima delle uscite didattiche per cui il Servizio stesso è stato affidato.

Resta inteso che, con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario si impegna a rispettare rigidamente i tempi utili previsti per l'esecuzione del Servizio, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall'Istituto Scolastico, e ferme in ogni caso le eventuali responsabilità postume che potrebbero interessare lo stesso Affidatario secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente documento e del Contratto stipulato con l'Istituto Scolastico.

Il Contratto non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell'atto medesimo.

ART. 7 – PERSONALE

L’Affidatario dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

Il personale dipendente e/o i collaboratori dell’Operatore Economico Affidatario, durante l’esecuzione del Servizio in oggetto, dovranno essere muniti di apposito cartellino identificativo.

L’Affidatario dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L’Affidatario, inoltre, si impegna a consegnare su richiesta del Dirigente Scolastico un elenco dei propri collaboratori e dipendenti che normalmente sono preposti all’esecuzione del Servizio; detto elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti e tempestivamente trasmesso all’Amministrazione scolastica.

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario ed il suo personale dipendente e/o i collaboratori a vario titolo adibiti all’esecuzione del Servizio si obbligano:

- ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le disposizioni dell’Istituzione Scolastica;
- adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
- rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle attività oggetto del Servizio in oggetto, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Istituto, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
- a garantire la completa e tempestiva esecuzione del Servizio, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell’istituto Scolastico;
- a curare l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento del Servizio, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità del Servizio richiesto, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall’Istituto Scolastico;
- a garantire l’osservanza da parte dei propri addetti al Servizio di regole comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
- a segnalare, tempestivamente e per iscritto, all’Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire il Servizio;
- osservare, per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia

di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;

- garantire che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
- ad osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento;
- a tenere indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
- a rispettare rigidamente i tempi utili previsti per l'esecuzione del Servizio, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall'Istituto Scolastico, e ferme in ogni caso le eventuali responsabilità postume che potrebbero interessare lo stesso Affidatario secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente documento e dal Contratto stipulato con l'Istituto Scolastico;
- a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;
- a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto.
- a rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del Servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto Scolastico e salvi gli interventi a favore dell'Operatore Economico da parte di imprese assicuratrici. L'Affidatario sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del Servizio e risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al Servizio;
- a sostenere le spese di stipula e registrazione della Convenzione, comprensive degli oneri anche relativi alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al Servizio oggetto di affidamento ed alla sua contabilizzazione.

ART. 9 - INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a garantire la regolare e continua esecuzione del Servizio, per tutta la durata del Contratto.

In particolare, le interruzioni parziali del Servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica. Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- scioperi del personale dell'Affidatario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, etc. che rendano impossibile il regolare svolgimento del Servizio; in tal caso, l'Affidatario dovrà darne notizia senza ritardo all'Istituto, con un preavviso di almeno 7 giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del Servizio;
- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per

causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti.

In ogni caso, l'Affidatario non potrà sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati, resta inteso che l'interruzione o sospensione del Servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 15.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

La stipula del Contratto è subordinata alla presentazione di una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Affidatario, oltre che a titolo di risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'Istituzione Scolastica potrà procedere ad affidare il Servizio all'operatore economico concorrente che segue nella graduatoria.

L'Affidatario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione e/o registrazione del Contratto, secondo le leggi in vigore.

ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA AFFIDATARIO

L'Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, a pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice degli Appalti, per le garanzie di seguito indicate, nonché a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

In particolare, l'Operatore Economico Affidatario dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali derivanti da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'Affidatario o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento. Tale copertura non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

Detta polizza, pena la revoca dell'affidamento, dovrà essere consegnata prima della stipula del Contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del Servizio.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti durante e/o in dipendenza del Servizio (ad esempio: sinistri stradali; infortuni e lesioni, compresi eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del Servizio);
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati a terzi (inclusi l'Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Affidatario - che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa

dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Istituzione Scolastica per fatto imputabile all'Affidatario.

In ogni caso, si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico dell'Affidatario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni che dovessero essere causati dagli studenti partecipanti ai mezzi di trasporto, apparecchiature e/o altri oggetti messi a disposizione dell'Operatore Economico, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici causati da terzi e/o dagli studenti partecipanti in relazione agli stessi beni.

L'Operatore Economico Affidatario sarà inoltre responsabile per eventuali danni a persone o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti dei mezzi adibiti al Servizio, con l'impegno di ripristino di quanto danneggiato. Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all'Istituzione Scolastica alle relative scadenze.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione concedente potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'Affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicitare ogni effetto fra le parti. A fronte del recesso dell'Amministrazione Scolastica, l'Operatore Economico Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i Servizi non ancora già espletati.

ART. 13 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Concedente potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'Affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali la Convenzione cesserà di esplicitare ogni effetto tra le parti.

A fronte del recesso dell'Amministrazione Scolastica, l'Operatore Economico Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i Servizi già espletati.

ART. 14 – INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto ovvero di azioni e/o atti da parte dell'Affidatario che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere all'Istituzione Scolastica, quest'ultima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, ivi compresa la revoca dell'affidamento del Servizio.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione Scolastica applicherà le seguenti penali:

INADEMPIENZA		IMPORTO PENALE <i>(espresso in euro)</i>
A	Ritardi o disservizi nella effettiva esecuzione del Servizio derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell’Affidatario	€ 100,00 per ogni violazione accertata
B	Inosservanza e/o violazione disposizioni normative disciplinanti l’esercizio delle attività professionali di cui all’oggetto	€ 100,00 per ogni violazione accertata
C	Inosservanza e/o violazione disposizioni normative caratteristiche tecniche dei mezzi	€ 100,00 per ogni violazione accertata
D	Inosservanza e/o violazione disposizioni normative relative alla sicurezza e/o idoneità, destinazione d’uso ed utilizzo mezzi di trasporto, ivi incluse le disposizioni relative al e trasporto di persone diversamente abili con disabilità e /o difficoltà deambulatorie	€ 100,00 per ogni violazione accertata
E	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, anche in tema di riservatezza e protezione dei dati dell’Amministrazione scolastica	€ 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo

Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto, ai sensi del disposto all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

L’Operatore Economico Affidatario prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta da parte della Scuola verso l’Affidatario, il quale potrà replicare a quanto contestato dall’Amministrazione nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, sottoscritta dall’Affidatario prima della stipulazione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna diffida o procedimento giudiziario.

L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Istituzione Scolastica potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all’Operatore Economico Affidatario del Servizio mediante comunicazione da trasmettersi a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà allegate all’istanza di partecipazione alla presente procedura;
- b. qualora l’Affidatario non comunichi immediatamente all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;

- c. sospensione, da parte delle Autorità competenti, del Servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- d. manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- e. non veridicità e/o alterazione, contraffazione e falsificazione delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico nel corso della procedura di affidamento;
- f. ritardo nell'esecuzione del Servizio senza giusta causa;
- g. inadempimento degli obblighi previsti nel Contratto a seguito di diffida ad adempiere;
- h. perdita da parte dell'Operatore Economico Affidatario della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- i. perdita da parte dell'Operatore Economico Affidatario delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività e/o per le prestazioni oggetto di affidamento;
- j. l'Operatore Economico Affidatario si è trovato, al momento dell'affidamento del Servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento;
- k. modifica sostanziale del Contratto che richiede una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l. grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- m. violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- n. esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- o. interruzione e/o sospensione, parziale o totale, del Servizio senza giustificato motivo;
- p. cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, dello stesso;
- q. apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario del Servizio;
- r. qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del contratto;
- s. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escuse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
- t. qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- u. mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- v. reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- w. dopo che siano pervenute n. 5 contestazioni dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell'istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall'Affidatario del Servizio;
- x. qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'affidamento, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- in caso di inadempimento e/o ritardo, la facoltà di procedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e la responsabilità civile e penale in cui l'Affidatario potrebbe incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;

- il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno dell’Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l’Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il Servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di affidamento e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

Nelle ipotesi di risoluzione del contratto, l’Operatore Economico Affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite a favore dell’Amministrazione scolastica.

L’Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell’impossibilità assoluta di erogare il Servizio, dovrà inviare all’Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell’evento, giusta comunicazione tramite pec, affinché quest’ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 16 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Durante il periodo di efficacia del Contratto, le prescrizioni ivi convenute dalle parti potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo dell’affidamento, l’Istituto Scolastico potrà imporre all’Operatore Economico Affidatario l’esecuzione della prestazioni oggetto della presente procedura alle stesse condizioni, prezzi e patti previsti originariamente nel Contratto stipulato dalle medesime parti e nei documenti relativi alla procedura in oggetto. In tal caso, l’Operatore Economico Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

ART. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Operatore Economico Affidatario si impegna all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

In particolare, l’Affidatario del servizio si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare all’Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

ART. 17 – SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario tutte le spese per la sottoscrizione del Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell’Istituto.

In particolare, l’Affidatario si impegna a pagare l’imposta di bollo nella misura e termini previsti dall’art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta all’Amministrazione scolastica.

Le spese di registrazione del Contratto tratto sono a carico della parte richiedente.

ART. 18 – LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L’Affidatario e l’Istituto Scolastico si impegnano a trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell’erogazione del Servizio secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all’esecuzione del Contratto.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Barbara Danovaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

GENOVARENT SRL